



Introduzione

Cari Soci e cari Amici,

la burocrazia in Italia è in grado di uccidere qualsiasi forma di vita intelligente e, purtroppo, è imbattibile.

Parafrasando Neil Armstrong, vi voglio illustrare un piccolo scorcio della sua imbattibilità, che è in realtà un grande affresco della nostra miseria.

La natura tributaria del canone televisivo, non commisurata alla effettiva possibilità di fruire del servizio, è stata ribadita dalla Cassazione con l'ordinanza 1922/2016.

La suddetta natura tributaria è stata sostenuta dalla totalità della giurisprudenza della Cassazione (24010/2007) e della Corte Costituzionale (284/2004).

Il canone televisivo è stato tutto e il suo contrario: prezzo, tassa, imposta.

Il Regio Decreto 655/1924 pone a carico dell'utente una tassa di licenza e un diritto a favore del concessionario.

Il Regio Decreto 917/1925 istituisce una licenza di abbonamento da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Postale, legittimato a ricevere sia la tassa di licenza sia il diritto del concessionario. La distinzione scompare con il Regio Decreto 1203/1934.

La Legge 246/1938 collega il canone non più alla semplice detenzione dell'apparecchio ma "alla possibilità d'uso del servizio", come sancito dalla Corte Costituzionale (81/1969).

Difficile giustificare una tassa per la semplice detenzione di un apparecchio, siamo forse di fronte ad un bene a circolazione controllata per ragioni di interesse generale? Come il plutonio?

Altra cosa è la ricezione dei programmi, infatti in questo caso il prezzo va pagato se e in quanto il servizio venga reso, ma il comma 2, articolo 15, della Legge 103/1975 afferma che il canone di abbonamento e la tassa di concessione governativa sono dovuti anche dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o proveniente dall'estero, quindi la questione si amplia ai servizi forniti da Stati esteri e da emittenti private. Allora per giustificare la natura di tassa per un servizio non fornito dallo Stato italiano entra, a gamba tesa, il riferimento alla Polizia e all'amministrazione dell'etere di cui lo Stato è sovrano!

Ça va sans dire! Che diamine!

Ora, a questo punto, qualsiasi persona comune non può che sentirsi smarrita a fronte di tanto sofisticato impegno messo in campo da solerti politici e burocrati

del nostro Stato, certamente consapevoli che occupano quei posti esclusivamente per amministrare e tutelare l'interesse generale, cioè il nostro.

Peccato che il percorso che vi ho illustrato non sia per niente concluso, infatti sarebbe necessario esplorare il Regio Decreto 246/1938, tassa collegata alla fruizione del servizio poi divenuta imposta con riferimento al suddetto articolo 15 della Legge 103/75, ma l'intero articolo in oggetto è stato abrogato dalla Legge 112/2004 che pare riprendere il concetto di canone come tassa...

Qui veramente mi interrompo, non certo per avere concluso la disamina, ma perché la vostra pazienza è grande, ma non infinita; e questo che sembra quasi un *divertissement* giuridico-letterario è in realtà una rappresentazione didascalica dello "sforzo" legislativo che condiziona la nostra vita ed il nostro lavoro.

Questa è la realtà nella quale anche gli Agenti di assicurazione si devono muovere, vedremo nel proseguo della relazione che i Legislatori, anche in questo ultimo anno, nel nostro settore si sono scatenati.

Per pura sfortuna in questi giorni mi è capitato di leggere la modulistica degli studi di settore che riguarda noi Agenti di assicurazioni.

Fino ad oggi l'avevo sempre accuratamente evitato anche se, purtroppo, venivo coinvolto, *semel in anno*, dai professionisti che curano la contabilità dell'Agenzia con richieste, tanto assurde quanto incomprensibili ed inutili, di fornire numeri a rappresentazione di realtà del portafoglio agenziale inesistenti o irrilevanti o inconoscibili, ma che nella "testa" di chi ha predisposto le stesse dovrebbero servire a... stanare noi Agenti evasori.

La qualità delle domande rivela con chiarezza che chi le ha poste non conosceva la realtà che ha voluto disciplinare, tratto distintivo, solitamente, di chi fa le norme, i regolamenti e le circolari in questo Paese delle Meraviglie.

Un Agente di assicurazioni è un imprenditore con i ricavi certi, certificati e comunicati a tutti i Ministeri e gli Enti coinvolti nel nostro controllo.

Aggiungo che le polizze "in nero" mai si sono viste nella storia, e, *ad abundantiam*, neppure l'iva possiamo evadere essendone esenti (significa che noi la paghiamo, ma non la recuperiamo).

Dato questo postulato, verrebbe da pensare che chi deve controllare verifichi che il dato dei ricavi in suo possesso coincida con quanto dichiarato, dopodiché si dedichi, con serena e onesta serietà, a controllare i costi, partendo dal "solito" presupposto che è quello di trovarsi di fronte ad un cittadino perbene a lui affidato, vedi lo Statuto del Contribuente.

Nulla di tutto questo accade.

In realtà, ad esempio, la superficie degli uffici è un parametro che deve rispettare sofisticati algoritmi elaborati per noi da menti sopraffine, per cui se i nostri uffici sono, in base a questi parametri, troppo spaziosi abbiamo due possibilità: cambiare uffici oppure falsificare i ricavi certi e certificati aumentandoli, in maniera da risultare congrui, coerenti o alla peggio normali.

Attenzione vi sia ben chiaro che, ovviamente, aumentare i ricavi pagando più imposte è una pratica illecita e quindi sanzionata, e proprio per questo non ho preso in considerazione la terza possibilità che sarebbe quella di non portare a costo spese legittime inerenti all'esercizio dell'attività sempre per aumentare l'utile e risultare congrui e coerenti.

Pertanto non commettiamo l'errore di pensare che sia nella nostra libertà di

imprenditori cambiare le scrivanie o i computer o assumere dipendenti o investire in collaborazioni con intermediari in sezione E del Rui decidendo, ad esempio, di guadagnare meno per un periodo definito, perché in realtà è lo Stato attraverso gli Studi di Settore a guidarci.

L'ipertrofia legislativa ha prodotto anche qualche effetto positivo, la Legge di Stabilità 2016 ha elevato da euro 999,99 ad euro 2.999,99 (permane la idiosincrasia per le cifre tonde) il trasferimento tra soggetti diversi, a qualunque titolo, di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o valuta estera.

Resta il vecchio limite per assegni trasferibili bancari e postali, forse una dimenticanza.

Ricordiamoci infatti che qualsiasi limite all'utilizzo del denaro contante, per estinguere ed onorare ogni forma di obbligazione pecuniaria, è un limite alla libertà ed ai diritti individuali.

Incentivare forme di pagamento sempre tracciate è un limite alla libertà ed ai diritti individuali.

Così come concedere il potere di creare moneta elettronica, scritturale o virtuale crea i presupposti per i disastri del capitalismo finanziario, disastri normalmente "girati" al pubblico dei risparmiatori inconsapevoli.

Altro segnale positivo annunciato e confermato è la detraibilità ai fini Irap degli stipendi pagati ai dipendenti a tempo indeterminato: in attesa che l'Irap venga abrogata è pur sempre qualcosa.

Molte e importanti le Leggi ed i Regolamenti usciti da quando ci siamo visti a Lucca lo scorso anno, non abbiamo né il tempo né lo spazio per esaminarle tutte, però qualche cenno in ordine sparso...

Il 19 aprile 2016 sulla Gazzetta ufficiale n.91 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 dal titolo lunghissimo, ma che potremmo rendere comprensibile dicendo che ha abrogato e sostituito il Codice degli Appalti Pubblici. Si è immediatamente distinto per essere stato dichiarato efficace il giorno stesso della pubblicazione; purtroppo dal momento che è uscito al pomeriggio è riuscito ad invalidare i bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, ma al mattino, rivelandosi quindi un Decreto retroattivo! Giusto per la cronaca gli appalti invalidati assegnavano lavori pubblici per oltre 500 milioni.

Si stima che per essere pienamente operativo al nuovo Codice serviranno circa 50 Decreti di Attuazione, nel frattempo sarà quel che sarà. Sempre per la cronaca mancano anche i nuovi testi delle polizze.

Dal 25 Marzo 2016 è entrata in vigore la Legge 41/2016, meglio conosciuta come la legge che ha introdotto, nel nostro ordinamento, l'omicidio stradale.

Da addetti ai lavori che dire? Era certamente insopportabile ed immorale assistere a stragi impunte, stragi commesse di solito da soggetti che è veramente faticoso ascrivere al genere umano.

Legiferare sotto la pressione popolare non è mai buona cosa, sia perché è troppo facile cedere alla ricerca del consenso più che della giustizia, sia perché tutto può fare il popolo tranne governare, legiferare o giudicare.

Se i nostri deputati e senatori non fossero afflitti da una straordinaria ignoranza

del nostro corpus giuridico e della tecnica legislativa avrebbero più semplicemente modificato l'articolo 589 del Codice Penale, articolando la già esistente disciplina in materia di omicidio stradale con l'introduzione di aggravamenti per comportamenti azzardati che – con grave trasgressione delle norme cautelari del Codice della Strada (colpa specifica) – determinano l'assunzione di un rischio irragionevole alla guida.

In questo modo il soggetto incaricato di giudicare avrebbe potuto valutare in concreto il caso specifico, finanche al dolo eventuale.

Così non è stato fatto.

Inoltre non siamo riusciti ad evitare una deriva massimalista che accomuna drogati ed ubriachi a guidatori normali, che nella loro vita non hanno preso mai nemmeno un Tavor.

Pare che chi governa pensi di legiferare per la Svezia.

Pare che non sappia che in inverno dopo le quattro del pomeriggio viene buio e le biciclette sono utilizzate molto da cittadini neri, vestiti di scuro, in larghissima maggioranza senza luci (mai visto dare una multa per questo) e senza giubbotto retroriflettente. Per capirci soggetti invisibili.

Allora perché se io, sobrio – guidando un'auto senza il radar ad infrarossi e la frenata automatica – investo dei veicoli invisibili uccidendone il conducente devo rischiare l'arresto in flagranza e fino a 18 anni di carcere ed il ritiro della patente per 15 anni?

Quale difesa ci resta oltre ad una polizza di tutela legale con massimale illimitato? L'obiettivo primario deve essere quello di ridurre le morti da incidente stradale, ritenere di poterlo raggiungere grazie alla solita ricetta dell'inasprimento del regime sanzionatorio significa non capire che il rispetto delle regole non può limitarsi all'area della repressione.

Siamo in presenza di un governo che, per rispettare i diritti della popolazione carceraria ed evitare le sanzioni europee, non costruisce nuove carceri assumendo le figure necessarie per gestirle, ma depenalizza i reati in modo che si possano commettere senza più andare in galera. Con lo stesso criterio non mette mano ad una vera riforma della giustizia, almeno per ridurre l'abnorme numero di detenuti in attesa di giudizio.

L'ultima depenalizzazione attuata con il D.Lgs n.8 del 15 gennaio 2016 ha previsto l'ennesima degradazione in illecito amministrativo della guida senza patente, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 35.000. Ancora una volta chi legifera finge di non sapere che chi guida senza patente – di solito un'auto sequestrata della quale è stato eletto custode, rigorosamente priva di assicurazione – mai li pagherà.

Un Legislatore degno di questo nome si sarebbe dovuto preoccupare di istituire apposite verifiche sull'abuso di sostanze alcoliche o di stupefacenti anche in caso di sospensione, revisione o conferma della validità della patente.

Potenziare invece di degradare l'illecito della guida senza patente perché revocata. La revoca della patente con conseguente inibizione alla guida favorisce i falsari e quindi altro tema del quale occuparsi avrebbe dovuto essere quello del falso documentale.

Invece l'articolo 126 del Codice della Strada stabilisce che per la conferma della validità della patente, il D.T.T. non trasmette più il tagliando adesivo da applicare

sulla patente, ma un duplicato della patente con il nuovo termine.

Il titolare ricevuto il duplicato deve provvedere alla distruzione della patente scaduta (?!). Naturalmente rivolgendosi ai ligi cittadini svedesi non è prevista alcuna sanzione nel caso la patente non venga distrutta.

Evviva!!!

L'odioso crimine della pirateria stradale risulta incentivato dalla nuova legge, infatti a fronte di un carico sanzionatorio così elevato il conducente, in stato di ebbrezza, fatto un semplice calcolo algebrico tra l'aggravante della fuga (sempre che venga poi individuato) e la derubricazione "fisiologica" del reato conseguente alla assunzione di alcol, riterrà conveniente fuggire.

In tal modo si raggiunge il più totale degrado legislativo.

L'ipertrofia legiferativa derivante dall'esasperata volontà di codificare il comportamento umano in ogni situazione, procedendo a minuziose descrizioni fenomenologiche, restringe esageratamente la funzione interpretativa e applicativa della norma.

Tipizzare rigidamente specifiche ipotesi di guida pericolosa crea un'asimmetria inaccettabile rispetto ad altre condotte – anche più gravi, negligenti o imprudenti – e una disparità di trattamento tra le vittime della strada a seconda del tipo di violazione del Codice della Strada.

A questo proposito vi propongo alcune riflessioni, molto attuali.

Infatti abbiamo in Francia più leggi di tutto il resto del mondo insieme, e più di quante ne occorrerebbero per governare tutti i mondi di Epicuro, ut olim flagitiis, sic nunc legibus laboramus (soffriamo oggi per le leggi come un tempo per i crimini); e tuttavia abbiamo lasciato tanto da opinare e decidere ai giudici, che non ci fu mai libertà tanto potente e tanto sfrenata.

(omissis) C'è poco rapporto fra le nostre azioni, che sono in perpetuo mutamento, e le leggi fisse e immobili. Le più desiderabili sono le più rare, le più semplice e generali. E credo inoltre che sarebbe meglio non averne affatto che averne in tal numero come le abbiamo noi. Quelle che ci dà la natura sono sempre più felici di quelle che ci diamo noi.

(omissis) Come avviene che il nostro comune linguaggio, così comodo per ogni altro uso, diventa oscuro e inintelligibile nei contratti e nei testamenti?

(omissis) Confusum est quidquid usque in pulverem sectum est (Tutto ciò che viene diviso fino al punto di diventare polvere è confuso).

(omissis) Ma si prova per esperienza che tante interpretazioni dissolvono la verità e la distruggono. Aristotele ha scritto per essere compreso: se non ci è riuscito, uno meno abile e un terzo ci riuscirà ancor meno di colui che tratta un'idea sua propria. Noi spianiamo la materia e la dilatiamo stemperandola. Di un argomento ne facciamo mille. E ricadiamo, moltiplicando e suddividendo, nell'infinità degli atomi di Epicuro. Mai due uomini giudicano ugualmente una stessa cosa, ed è impossibile vedere due opinioni esattamente simili. Non solo in uomini diversi, ma nello stesso uomo in diversi momenti.

(omissis) Si dà autorità di legge a infiniti dottori, infinite sentenze, e ad altrettante interpretazioni. Tuttavia troviamo forse una fine al bisogno di interpretare? Si vede forse qualche progresso e avanzamento verso la tranquillità? Ci occorrono forse meno avvocati e giudici di quando questa massa

di diritto era nella sua prima infanzia? Al contrario, oscuriamo e seppelliamo la comprensione.

(omissis) C'è più da fare a interpretare le interpretazioni che a interpretare le cose. Tutto formicola di commenti, di autori c'è grande penuria.

(omissis) Così le leggi servono, e così si adattano a ciascuno dei nostri affari, per qualche interpretazione contorta, forzata e obliqua.

Questo è accaduto ai miei tempi: certuni sono condannati a morte per omicidio; la sentenza se non pronunciata, è perlomeno conclusa e stabilita. A questo punto i giudici sono avvertiti dai magistrati di una corte subalterna vicina che essi detengono alcuni prigionieri i quali confessano esplicitamente quell'omicidio, e portano su tutto questo fatto una luce indubitabile. Si delibera se per questo si debba interrompere e differire l'esecuzione della sentenza stabilita contro i primi. Si considera la novità dell'esempio e la sua importanza per sospendere i giudizi; che la condanna è stata emessa, i giudici non hanno possibilità di ripensamento. Insomma quei poveri diavoli sono sacrificati alle formule della giustizia. Da una parte c'era la ragione della causa, dall'altra la ragione delle formule giuridiche... i miei furono impiccati irrimediabilmente.

(omissis) La nostra giustizia ci presenta solo una delle sue mani, e per di più la sinistra. Chiunque ne esce con svantaggio.

(omissis) Ora, le leggi mantengono il loro credito non perché sono giuste, ma perché sono leggi. È il fondamento misterioso della loro autorità. Non ne hanno altri. E torna a loro vantaggio. Sono fatte spesso da gente sciocca. Più spesso da persone che, per odio dell'eguaglianza, mancano di equità. Ma sempre da uomini: autori vani e incerti. Non c'è nulla così gravemente e largamente né così frequentemente fallace come le leggi. Chiunque obbedisce loro perché sono giuste, non obbedisce loro giustamente. Le nostre francesi favoriscono in certo modo per la loro irregolarità e difformità, il disordine e la corruzione che si vede nella loro applicazione ed esecuzione.

Michel de Montaigne (1533-1592), *Saggi*, Capitolo XIII Dell'esperienza

Parte I: Nuova Campagna Uea contro la disintermediazione del servizio assicurativo

Promotori Mutualistici e Società di Mutuo Soccorso: l'appello di Uea alle Authority

Come saprete, la Campagna mediatica che quest'anno il Consiglio Direttivo Uea ha scelto di portare avanti è incentrata sull'operato delle Società di Mutuo Soccorso e dei Promotori Mutualistici.

Come costume di Uea, e come si confà ad un istituto di ricerca scientifico, siamo arrivati ad interpellare le Authority competenti dopo un'approfondita disamina della materia – che ha chiamato in causa anche eminenti giuristi di quattro importanti Università italiane (Statale, Bocconi e Cattolica di Milano; Luiss di Roma) – e con un unico scopo: la tutela sostanziale e non solo formale del consumatore; la difesa della legalità all'interno del mercato in cui quotidianamente operiamo.

Come abbiamo avuto modo di ribadire in occasione del confronto avuto a mezzo stampa con il Presidente di ANSI (Associazione Nazionale Sanità Integrativa), lo scopo di Uea non è imbastire una caccia alla streghe, ma tutelare il libero mercato e la libera concorrenza, i quali esistono solo in presenza di regole certe e condivise e di controlli stringenti e puntuali effettuati dalle Autorità preposte.

Proprio perché Uea non ha, né potrebbe avere, alcuna finalità di natura sindacale e/o di tutela di interessi di parte e/o di rappresentanza di alcunché, per noi libero mercato e libera concorrenza significano una cosa sola: giocare ad armi pari.

Attività uguali devono essere soggette alle medesime regole.

Ora, i promotori mutualistici vendono quote di Società, che garantiscono prestazioni sanitarie, in cambio di una provvigione. Noi intermediari assicurativi – così come i promotori finanziari – svolgiamo sostanzialmente la stessa attività, l'unica differenza è che le “quote” le chiamiamo polizze e che, contrariamente a loro, siamo tenuti a rispettare infiniti obblighi di informazione e adeguatezza, possiamo essere pesantemente sanzionati, e finanche radiati.

Ripercorriamo dunque, brevemente, i capisaldi della nostra istanza.

Il riferimento normativo “cardine” è l'art. 345 del Codice delle Assicurazioni Private, il quale al lemma f) afferma che sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:

“le Società di Mutuo Soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n.3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3”. Ora, il suddetto comma 3) chiarisce che le Società di Mutuo Soccorso *“se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di*

capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili”.

Qual è la ratio del legislatore?

Quella di consentire alle Sms di operare al di fuori degli obblighi imposti agli altri intermediari di prestazioni sanitarie e assistenziali, purché le stesse conservino dimensioni modeste.

Come?

Ponendo un limite preciso a carico del loro patrimonio: gli impegni a favore degli iscritti non devono superare i 100.000 euro per esercizio, quindi ipotizzando un impegno minimo di 1.000 euro a socio, quale rimborso di spese mediche durante una annualità di esercizio, raggiunto il numero di 100 iscritti la Sms deve fermarsi o trasformarsi in una Mutua assicuratrice, con tutti gli obblighi che competono ad una impresa di assicurazioni ed alla propria rete distributiva.

Ora diventa difficile credere che Sms con centinaia di dipendenti, migliaia di soci-promotori e centinaia di migliaia di assistiti riescano a rispettare il dettato della legge.

Ma chi deve controllare questa fattispecie?

Il Decreto Legislativo 2 agosto 2002, modificato dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, all'art.18 (comma 2 bis), sottopone le Sms alla *“vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo”*. Non solo, al comma *quinquies*, lo stesso articolo stabilisce che *“in caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongano la perdita della qualifica di Società di Mutuo Soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative”*.

Seguendo questo ragionamento, ci siamo permessi di segnalare la questione a Ivass dal momento che, qualora venisse superato il limite dei 100.000 euro assunti direttamente con il proprio patrimonio, le Sms diventerebbero, *ope legis*, Imprese di assicurazione, nella forma di Mutue assicuratrici o Cooperative.

Infine, ci è parso opportuno informare l'Antitrust, alla quale sempre compete la vigilanza sulle pratiche distributive di prodotti e servizi che possano provocare asimmetrie della concorrenza.

Questa nuova battaglia in difesa della legalità è appena cominciata: Uea ha intenzione di portarla avanti con tutti i mezzi e in tutte le sedi ritenute più opportune.

Parte II: I nuovi workshop Uea

*Danno ambientale e rischi catastrofali:
Uea torna ad occuparsi di un tema chiave per imprese e cittadini*

Grazie alla partnership tecnica con tre primarie società specializzate afferenti al panorama assicurativo – Asacert, D.A.S. Assicurazioni e Gruppo Per – anche quest’anno Uea ha potuto dar vita ad un calendario di workshop tecnici volto a dotare gli intermediari professionali di competenze avanzate e trasversali in ambiti chiave dell’attività assicurativa. Per il 2016, nello specifico, gli incontri – già iniziati a Napoli e prossimamente in programma a Brescia e Genova – forniranno strumenti operativi a supporto delle coperture per i danni ambientali e per quelli naturali e catastrofali, grazie anche agli interventi in prima persona di due consiglieri dell’Associazione: Marina Robino e Vittorio Brambilla di Civesio.

Per quanto riguarda i cosiddetti NatCat, possiamo dire che si tratta di un *topos* di Uea, uno di quei temi su cui l’Associazione ha prodotto, negli anni, un corpus di scritti e convegni di alto profilo scientifico che oggi vogliamo tradurre nella pratica quotidiana delle nostre agenzie.

Per essere realmente partner delle imprese e tutelare il patrimonio abitativo italiano, Uea ha più volte sollecitato il mondo delle assicurazioni: da un lato sul fronte della fabbrica prodotto, ancora troppo lenta nel recepire l’evoluzione delle esigenze del mercato e poco innovativa in termini di clausole specifiche e servizi pre e post sinistro; dall’altro su quello – da noi affrontato fin dai tempi del terremoto de L’Aquila – di un impegno serio e costruttivo nella promozione di un sistema pubblico-privato di gestione degli eventi catastrofali.

Ugualmente sul fronte dei danni ambientali intendiamo fornire ai colleghi una panoramica delle soluzioni attualmente presenti sul mercato, evidenziandone le carenze rispetto ai rischi effettivi a cui sono esposte le aziende nel normale esercizio della loro attività, ma anche proporre la disamina di casi concreti di danni da inquinamento, funzionali a far comprendere il valore della consulenza professionale dell’agente e gli strumenti che possono favorire una gestione ottimale di questo tipo di sinistri.

In questa sede pare inoltre opportuno riferirvi i frutti del lavoro portato avanti – ancora una volta come pionieri all’interno del mercato della distribuzione assicurativa – sulla *compliance* di agenzia, con particolare riferimento al D.Lgs 231/2001.

Lo scorso anno ci siamo impegnati, insieme allo Studio Floreani, in un progetto di introduzione al tema che ha visto la partecipazione di tanti soci e che è servito per portare all'attenzione degli intermediari i rischi specifici a cui sono esposti in qualità di titolari di Agenzie. Consapevoli delle difficoltà di un'operazione di sensibilizzazione capillare, e della necessità di dare sostenibilità economica al progetto, abbiamo iniziato ad agire anche sul fronte delle Compagnie: Allianz è stata la prima a coglierne l'importanza strategica, finanziando oltre duecento aule di formazione specifica finalizzate alla creazione di Mog (Modello di Organizzazione e Gestione) "master", da personalizzare sulla base delle peculiarità di ogni singola realtà agenziale. In qualità di ideatore e promotore del progetto, Uea farà parte dell'Organismo di Indirizzo e sta già provvedendo ad incontrare i referenti di altre Compagnie, per dare vita ad un circolo virtuoso che, attraverso l'interessamento delle Imprese e dei Gruppi Agenti, possa aiutare a ricondurre le Agenzie nell'alveo della legalità.

Parte III: "Uea per l'Expo" a "Uea per il dopo Expo"

*Dopo aver approfondito i rischi peculiari della filiera agro-alimentare,
Uea studia strumenti concreti e proposte operative*

Questo tema è stato ampiamente trattato stamattina, anche dal sottoscritto, per cui non mi dilungo.

In questa sede voglio solo sottolineare l'importanza di aver portato avanti un'iniziativa coraggiosa e – ancora una volta – non di interesse corporativo o sindacale, ma esclusivamente finalizzata alla promozione della cultura assicurativa, in un Paese in cui le imprese sono drammaticamente sottoassicurate e a favore di un settore che contribuisce per il 13,4% al Pil nazionale, per un valore complessivo di 208 miliardi di euro. Un comparto vitale per l'economia, universale sinonimo dell'italianità all'estero, che viene pressoché ignorato dal mondo assicurativo in termini di soluzioni, garanzie e clausole espressamente calibrate sulle effettive necessità di tutela di questa filiera.

Ebbene, Uea ha scelto di essere, per quanto gli è possibile, un pungolo positivo per il mercato, studiando l'attuale panorama di offerta, facendosi interprete delle esigenze delle imprese e avanzando alcune idee in merito a possibili soluzioni integrative e migliorative di prodotti già esistenti.

Inoltre, grazie al contributo del prof. Andrea Pulvirenti dell'Università di Modena e Reggio Emilia – che per Uea ha curato, in questi anni, tutti gli

aspetti legati all'analisi scientifica e microbiologica dei rischi del settore agroalimentare – stiamo proseguendo lo sviluppo di un applicativo informatico che, sulla base di un algoritmo creato ad hoc, è in grado di qualificare l'approccio di un'impresa ai suoi rischi specifici.

Questo strumento – presentato nel corso del Primo Convegno “Uea per il dopo Expo”, tenutosi a Reggio Emilia a fine febbraio – consente di identificare un “*rating*” dell'azienda. Tale rating è il risultato delle certificazioni volontarie (o delle eventuali non conformità alle stesse) di cui l'impresa si è dotata, e di una serie di parametri legati alla sicurezza, alla formazione del personale, alla manutenzione di impianti e infrastrutture e agli eventuali casi di *recall* dei prodotti. Sottoporsi a questo test, per le aziende, significa da un lato qualificarsi rispetto ai *competitor* e agli *stakeholder*, e dall'altro porre le basi per una partnership trasparente, costruttiva, e dunque realmente efficace, con il mondo assicurativo.

Il messaggio che Uea intende diffondere attraverso questo progetto di ampio respiro dedicato al mondo dell'agroalimentare è che, per consentire alle imprese di fare il loro business, è fondamentale che siano affiancate da intermediari altamente qualificati, capaci di fargli comprendere che i rischi vanno individuati, analizzati, eliminati e/o ridotti e, laddove necessario, trasferiti attraverso apposite coperture. Questo è il senso delle assicurazioni per le aziende e questo è il valore aggiunto che solo un intermediario professionista può, anzi deve, fornire.

Conclusioni

Per concludere, qualche anticipazione sui nuovi argomenti dei quali Uea si occuperà nel prossimo futuro.

Il 14 Aprile 2016 il Parlamento europeo ha approvato la nuova “GDPR- General Data Protection Regulation”.

Il 4 Maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Questo Regolamento diventa efficace venti giorni dopo la pubblicazione ed è *self executing*, quindi non deve essere recepito: gli Stati membri hanno due anni a partire dal 25 maggio 2016 per adeguarsi.

Nella stessa data è stata pubblicata anche la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (che l’Italia non ha ancora attuato).

Esistono già sul mercato prodotti/servizi che proteggono le imprese ed i professionisti dalle richieste di risarcimento di terzi, per perdita e diffusione dei loro dati, a seguito di un attacco o di un malfunzionamento del sistema informatico, compreso il rimborso delle spese sostenute per ricostituire il sistema danneggiato.

Uea provvederà ad occuparsene per i propri Soci.

Il 2 febbraio 2016 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la “Insurance Distribution Directive” (IDD), che abroga il testo della precedente Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa e stabilisce nuove norme in materia.

La IDD è entrata in vigore il 22 febbraio 2016, per cui entro il 23 febbraio 2018 i singoli paesi membri dell’Unione dovranno recepirla.

Siamo in presenza di un complesso di norme in grado di incidere profondamente sulla nostra professione e, a seconda di come verrà recepita, anche sull’assetto della distribuzione assicurativa in Italia che, non dimentichiamolo, non ha uguali negli altri Paesi europei.

Anche questa sarà materia di riflessione e approfondimento per Uea nei prossimi mesi.

Concludo queste riflessioni prendendo atto che nel 2016 persino il Corriere della Sera ha iniziato ad occuparsi della burocrazia italiana definendola “linfa della corruzione dilagante” e rilevando come l’esorbitante numero di leggi e regolamenti (sic!) generi più arbitrio e non

più giustizia, e ancora che “l’apparato è lento e oscuro e coltiva un potere dispotico e indomabile che è la prima fonte di malaffare nel Paese”.

Eureka! Non siamo più soli!

Evviva l’Unione Europea Assicuratori!!

Appendice I: Indice delle pubblicazioni Uea degli ultimi dodici mesi

25.06.2015 – Ascoltare, osservare, condividere, personalizzare: come si crea una protezione concreta ed efficace a favore dell'impresa | **Anna Fasoli, consigliera Uea** (*Intervento al Convegno "Aziende: dai rischi alla sicurezza delle polizze", organizzato da Insurance Connect a Milano, il 10 giugno*)

03.07.2015 – Concorrenza e progresso in ambito assicurativo. Spunti per un dialogo a più voci | **Anna Fasoli, consigliera Uea** (*Intervento alla tavola rotonda del convegno "Intermediazione assicurativa e concorrenza", organizzato dalla Fondazione Severo Galbusera a Verona, il 25 giugno*)

08.07.2015 – L'auto che guida da sé | **Anna Fasoli, consigliera Uea**

01.09.2015 – Le polizze "silenziose" | **Anna Fasoli, consigliera Uea**

20.10.2015 – Burocrazia imbattibile (Speciale Assinews) | **Roberto Conforti, presidente Uea**

15.10.2015 – Piano Attività Uea 2016 | **editoriale Francesco Barbieri, vicepresidente Uea e Direttore Attualità Uea**

27.10.2015 – Catastrofali: Uea risponde al presidente di Confedilizia | **Vittorio Brambilla di Civesio, consigliere Uea**

09.12.2015 – I consumatori preferiscono gli Agenti. E meno male! | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

11.12.2015 – Le mammolette di sistema | **editoriale Francesco Barbieri, vicepresidente Uea e Direttore Attualità Uea**

15.12.2015 – Post vendita, la differenza la fanno gli Agenti | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

22.12.2015 – Ecco perché in banca si sbaglia il nostro identikit | **Francesco Barbieri, vicepresidente Uea**

12.01.2016 - Uea sullo scandalo banche 1. Gestioni separate VS gestioni scellerate | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

14.01.2016 - Uea sullo scandalo banche 2. Agenti presenti VS bancari danzanti | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

01.03.2016 – Uea: la "voce" cambia, ma è sempre fuori dal coro | **Diana Pastarini, ufficio stampa Uea**

01.03.2016 – Scandalo truffe alle assicurazioni on line 1. 800? Persino poche! | **Vittorio Brambilla di Civesio, consigliere Uea**

03.03.2016 – Scandalo truffe alle assicurazioni on line 2. Quali frutti hanno portato le dirette? | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

06.03.2016 - Laboratorio Intermediari CESIA. L'adeguatezza al centro del dibattito | **Marina Robino, consigliera Uea**

10.03.2016 – Sarà capitato anche a voi | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

15.03.2016 – Polizze in banca: cosa comprano i nostri clienti? | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

17.03.2016 – Delle Società di Mutuo Soccorso | **Roberto Conforti, presidente Uea**

29.03.2016 - Le catastrofi naturali e il costo socio-economico: una riflessione che non può più attendere | **Anna Fasoli, consigliera Uea**

05.04.2016 – Società di Mutuo Soccorso: la Campagna Uea arriva su Il Sole24Ore | **Diana Pastarini, ufficio stampa Uea**

15.04.2016 – Concorrenza sì, ma ad armi pari... E soprattutto rispettando le regole | **Roberto Conforti, presidente Uea**

Appendice II: Indice delle attività Uea degli ultimi dodici mesi

19.06.2015 **Napoli**, Camera di Commercio, **Workshop** “IL VALORE AGGIUNTO DELL'AGENTE “L'Agenzia come presidio di legalità e centro integrato di servizi pensati e costruiti per la soddisfazione dei bisogni del cliente”

09.07.2015 **Bergamo**, Camera di Commercio, **Workshop** “IL VALORE AGGIUNTO DELL'AGENTE “L'Agenzia come presidio di legalità e centro integrato di servizi pensati e costruiti per la soddisfazione dei bisogni del cliente”

02-11.10.2015 **Viaggio Studi U.S.A.**, ospiti di St. John's University (New York); Allianz (New York); Pioneer Investment (Boston); University of Connecticut School of Law (Hartford)

25.09.2015 **Milano**, Sede Allianz, **Terzo Convegno Uea per l'Expo** “Il trasferimento al sistema assicurativo dei rischi della filiera dei prodotti enogastronomici di qualità”

23.02.2016 **Reggio Emilia**, sede Unindustria, **Primo Convegno Uea per il dopo Expo** “Imprese agroalimentari: quali e quanti vantaggi si possono acquisire attraverso le certificazioni di qualità”

08.04.2016 **Napoli**, Camera di Commercio, **Workshop** “Strumenti operativi a supporto delle coperture per i danni ambientali e per quelli naturali e catastrofali”

28.05.2016 **Treviso**, Confcommercio, **Secondo Convegno Uea per il dopo Expo**